



Il sostegno politico e l'appoggio elettorale non integrano di per sé il reato di partecipazione ad una associazione mafiosa. È necessario invece che il rapporto sia tale da incidere concretamente sugli interessi dell'associazione o comunque sul piano di una illecita corrispettività di prestazioni.

Il testo integrale¹

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 aprile 2012 n. 15115

Così deciso dalla Corte di cassazione la quale ha annullato l'ordinanza del tribunale della libertà di Reggio Calabria che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere per un assessore di Gioiosa Jonica.

Secondo la Suprema va accertato che gli impegni abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé ed a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali.

Sorrento 20 aprile 2012.

Avv. Renato D'Isa

¹ Testo scaricabile e consultabile sul portale giuridico del sole24Ore – Guida al Diritto
<http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2012/04/con-il-solo-appoggio-elettorale-non-scatta-il-reato-di-associazione-mafiosa.html>